



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 33 del Reg.

Data : 28.12.2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle procedure di gara degli appalti pubblici ai sensi dell'art. n.37 c.4 del D.Lgs n.50/2016 e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC), tra il Comune di Acicatena ed il Comune di Acì S. Antonio .

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 20,20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Acicatena, alla seduta ordinaria, disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto comunale nonché dagli artt. 25 e seguenti del Regolamento per funzionamento del Consiglio, il sig. Sapuppo Venerando, in qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza della seduta e dispone che si proceda alla chiamata dell'appello al quale risultano:

1	PETRALIA FRANCESCO (art.4,co.7, LR35/97 sost. art.3, co.2,LR.17/16)	PRES.	9	GIANNETTO FRANCESCO	ASS.
2	ALEO GIUSEPPE	PRES.	10	FINOCCHIARO SALVATORE	PRES.
3	GRASSO GIOVANNI	PRES.	11	SAPUPPO VENERANDO	PRES.
4	SORBELLO GIUSEPPE	ASS.	12	RUSSO ANGELO	PRES.
5	GRASSO FRANCESCO MARIO	PRES.	13	MARANO MARIANGELA	PRES.
6	MURABITO GIUSEPPE	PRES.	14	COCUZZA GIUSEPPE	PRES.
7	LIUZZO GIUSEPPE	ASS.	15	SORBELLO ROSARIO	ASS.
8	QUATTROCCHI DAVIDE	PRES.	16	SUARIA MASSIMO	PRES.
ASSEGNATI: 16		PRESENTI: 12		ASSENTI: 04	

Il Presidente, constatato che sussiste il quorum per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori ai quali partecipa, il Vice Segretario Generale dr. Salvatore Sparta.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e dell'art. 42, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Grasso Francesco, Aleo Giuseppe e Petralia Francesco.

La seduta è pubblica.

Si dà atto che è presente, per l'Amministrazione Comunale il Sindaco, Sebastiano Oliveri e gli Assessori: Angelo Russo, Pulvirenti Giovanni e Forzisi Maria Grazia.

Si da atto, altresì, che sono presenti, in funzione degli argomenti da trattare, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (dott. Salvatore Licciardello, dott. Rosario Calabretta e dott. Santo Cardaci).

I CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 25 del 20/09/2017, Settore Lavori Pubblici ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle procedure di gara degli appalti pubblici ai sensi dell'art. n.37 c.4 del D.Lgs n.50/2016 e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC), tra il Comune di Aci Catena ed il Comune di Aci S. Antonio".

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. n. 48/91, così articolati:

- | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| - Parere di regolarità tecnica: | FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> | - SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> |
| - Parere di regolarità contabile: | FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> | - SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> |
| - Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: | FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> | - SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> |

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per :

- APPELLO NOMINALE - - ALZATA DI MANO - - ALZATA E SEDUTA - - VOTAZIONE SEGRETA

Presenti = n. 12 - Assenti n. 04 (Sorbello G., Liuzzo G., Giannetto F. Sorbello R.);

Voti favorevoli = n.09 - Contrari = n. // - Astenuti = 3 (Murabito G., Finocchiaro S., Marano M.);

DELIBERA


di approvare la proposta di delibera n.25/2017, Settore Lavori Pubblici ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle procedure di gara degli appalti pubblici ai sensi dell'art. n.37 c.4 del D.Lgs n.50/2016 e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC), tra il Comune di Aci Catena ed il Comune di Aci S. Antonio".

COMUNE DI ACICATENA
(Provincia di Catania)

Allegato alla Deliberazione

di _____

N. _____ del _____



Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario

AREA Tecnico-Manutentiva: Settore Lavori Pubblici

Proposta N. 25/S.T./ 20 del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fr'.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. _____

Da sottoporre all'organo deliberante Consiglio Comunale.

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata delle procedure di gara degli appalti pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC), tra i Comuni di Acicatena ed Aci S. Antonio.

PREMESSO che:

- in base all'art. 37, comma da 1 a 4, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.):
“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- In data 18 dicembre 2015 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Acicatena ed Aci S. Antonio la convenzione per la costituzione della stazione unica appaltante con allegato il disciplinare che regola il funzionamento della stessa;

VISTA la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 10/12/2015 con la quale veniva costituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) con il Comune di Aci S. Antonio il quale con propria delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 30/11/2015 ha approvato la relativa Convenzione indicando quale Comune capofila il Comune di Acicatena;

ATTESO che in seguito alla emanazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e del D.Lgs 19/04/2017 n. 56 è stato sostituito il precedente codice dei contratti pubblici con la normativa novellata con i predetti DD.Lgss. che hanno modificato in modo sostanziale la precedente normativa;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della nuova Convenzione e del Regolamento allegati alla presente;

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;

VISTI:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 37;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;


DELIBERA

1. Di approvare il nuovo schema di Convenzione tra i Comuni di Acicatena ed Aci S. Antonio costituito da n° 17 articoli nel testo che si allega alla presente sotto la lettera "A", per la gestione associata delle procedure di gara degli appalti pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 4, del D.Lgs n.50/2016.
3. Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC), nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale sub "B", che va a sostituire il precedente Regolamento.
4. Di dare mandato al Sindaco pro tempore di sottoscrivere l'allegata nuova Convenzione.
5. Di dare mandato al Settore Segreteria, di provvedere agli adempimenti necessari per dare esecuzione alla volontà espressa dal Consiglio Comunale trasmettendo copia di quanto deliberato al Comune di Aci S. Antonio.
6. Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo.


Aci Catena li 21.09.2017

I Proponenti:

Il Dirigente Area Tecnica e Capo Settore LL.RP. (dott. ing. Alfio Grassi)



Il Sindaco (Sebastiano Oliveri)



PARERE REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE / ~~SFAVOREVOLE~~

Data 12/11/2017

Il Dirigente Area Tecnica
(Dott. ing. Alfio Grassi)

Trasmessa all'Ufficio Rag. Generale
il _____ Prot. n. _____

Ragioneria Generale per ricevuta li _____

Il Capo Settore _____

Il Responsabile Ricezione _____

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE / ~~SFAVOREVOLE~~

Data _____

Il Capo Settore _____

Prenotazione impegno di spesa (Art. 27 D. Leg. 77/95)

Somma da impegnare con la presente proposta

€. _____

Preimpegno provvisorio al Fondo di pertinenza

N. _____

CAP _____

Bilancio _____

Data _____

Il Resp. del Serv. Finanziario _____

Trasmessa all'Ufficio Segr. Gen.le per il successivo parere

Segreteria Generale per ricevuta

Acicatenà li _____

li _____ Registrata a N. _____

Il Capo Settore _____

Il Resp. Ricezione _____

Note del Segretario Generale

Data _____

Il Segretario Generale _____

ESAMINATA E DELIBERATA NELLA SEDUTA DI _____

DEL _____ N. _____

ORE _____

Assenti : _____

Segretario : _____



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI ACI CATENA E ACI SANT'ANTONIO
Via S. Ten. Barbagallo – Acì S. Filippo fraz. Acicatena - Area C.O.M.
Tel. 0957684500 – fax 0957643971
indirizzo email: settorelavoripubblici@comune.acicatena.ct.it
pec: comune.acicatena@pec.it
www.comune.acicatena.ct.it
codice fiscale 00146380878



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACI CATENA ED IL COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016.

L'anno duemiladiciasette, addì _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____,

TRA

il Comune di ACI CATENA (CT), con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 4, codice fiscale 00146380878 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di ACI SANT'ANTONIO (CT), con sede legale in Via Regina Margherita n. 8, codice fiscale 00410340871 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ nato a _____ il _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- l'art. 37, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m. e i. prevede che:
 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di ACI CATENA ed ACI SANT'ANTONIO per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento approvato dai Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Convenzione.
3. L'istituzione della Centrale unica di committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9, del decreto legge 24.4.2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità della convenzione

1. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:
 - a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
 - b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
 - c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
 - d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 3 - Comune capofila

1. Il Comune di ACI CATENA è Comune capofila della Convenzione in oggetto.
2. Il Comune di ACI CATENA è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire le procedure di gara di cui al successivo art. 4, e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 4 - Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.
2. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
3. Per le procedure a beneficio di più Comuni o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune di ACI CATENA assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale unica di Committenza

Per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 2, il comune aderente è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:

- collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
- redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito, predisposta dal responsabile del Procedimento del Comune aderente;

- conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
- svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, fino alla aggiudicazione provvisoria;
- effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
- definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni, in accordo con il comune interessato dalla procedura;
- nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
- in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 - Affidamenti congiunti

1. Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:

- i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
- le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
- la rappresentanza processuale in caso di contenzioso è assunta dagli organi di ciascun Ente interessato alla procedura;

Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza

1. Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 8 - Funzionamento della Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.
2. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i comuni aderenti alla convenzione istituiscono un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio unico della CUC a servizio di tutti i comuni, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

3. Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e il personale assegnato alla C.U.C.
4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.
5. Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza della CUC, al personale assegnato all'ufficio CUC o al personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.
6. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.
7. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiori a quarantamila euro sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento del Comune di riferimento, ivi compreso l'atto di affidamento all'operatore economico individuato secondo la procedura di riferimento.

Art. 9 - Forme di consultazione e rapporti finanziari.

1. Il Sindaco del Comune capofila è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte municipali.
2. Il Sindaco del Comune capofila verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Art. 10 - Contenzioso

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.
2. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno a carico dell'Ente aderente a beneficio del quale è stata attivata la procedura.

Art. 11 - Durata, scioglimento, recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.
2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.
4. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale e il recesso decorre dopo 30 giorni dalla comunicazione della

delibera consiliare di recesso all'altro Comune aderente. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.


Art. 12 - Controversie tra Enti Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Catania.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco del Comune di Aci Catena _____

Il Sindaco del comune di Aci S. Antonio _____





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI ACI CATENA E ACI SANT'ANTONIO

Via S. Ten. Barbagallo - Acì S. Filippo fraz. Acicatena - Area C.O.M.

Tel. 0957684500 - fax 0957643971

indirizzo email: settorelavoripubblici@comune.acicatena.ct.it

pec: comune.acicatena@pec.it

www.comune.acicatena.ct.it

codice fiscale 00146380878



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale unica di committenza (in seguito C.U.C.) istituita fra il Comune di ACI CATENA ed ACI SANT'ANTONIO in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti e stipulata in datatra i Comuni sopra indicati.
2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera compatibile con le stesse.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.
2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e, cura per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi codice degli appalti.
3. La C.U.C. è operativa dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 3 - Sede della C.U.C.

1. La C.U.C. fra i Comuni di ACI CATENA ed ACI SANT'ANTONIO, ha sede nel Comune di Acicatena
2. La C.U.C. opera, di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.

Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma aggregata.
2. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, non acquisibili in autonomia dai comuni, ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati

1. Il Comune associato gestisce autonomamente, oltre quelle consentite da disposizioni di legge anche sopravvenute, le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

- a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante strumenti informatici e/o procedure interamente telematiche e quelle di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- b) acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio economale, secondo la regolamentazione dei Comuni aderenti;
- c) acquisti di beni e servizi di qualunque valore previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali;
- d) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure interamente telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche;
- e) altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento dell'attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:
 - contratti di lavoro;
 - contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);
 - incarichi di collaborazione ex art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2011 (contratto di lavoro autonomo);
 - adesione ad un seminario o un convegno;
 - servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - incarichi di patrocinio legale;
 - pagamenti di quote associative;
 - servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale;
 - appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici;
 - affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo;
 - acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive;
 - varianti ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) gli affidamenti di lavori, forniture e servizi previsti dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 6 - Titolarietà dei procedimenti

1. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune di ACI CATENA assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 7 - Attività della C.U.C.

1. La C.U.C. nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:
 - a. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura;
 - b. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati.
 - c. supporta il Comune aderente nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;

- d. supporta il Comune per la predisposizione del bando, l'avviso o la lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
 - e. pondera i punteggi e procede alla definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La C.U.C. nella fase del procedimento di affidamento:
 - a. pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;
 - b. gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
 - c. ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
 - d. verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando richiesto nella procedura di gara;
 - e. supporta il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - f. supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - g. effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alla fasi di gara di propria competenza prescritte dal Codice dei contratti pubblici;
 - h. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'ANAC e con gli organismi da questa dipendenti inerenti la fase di gara;
 3. La C.U.C. nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'Ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.U.C., se richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

Art. 8 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:
 - a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - b. l'individuazione del R.U.P., ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016.
 - c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
 - e. l'adozione della determinazione a contrattare e la predisposizione del bando di gara, disciplinare di gara e/o lettera d'invito;
 - f. la scelta della modalità di gara previa intesa con la CUC;
 - g. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
 - h. l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - i. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;
 - j. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 per come modificati dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 in merito alle competenze dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare (UREGA).

Art. 9 - Trasferimento delle procedure alla C.U.C.

1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:
 - la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
 - il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
 - certificazione dell'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario, e copia del visto di compatibilità monetaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
 - in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
 - il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
 - il nominativo R.U.P., telefono, fax, mail se diversa da PEC del Comune;
 - l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti spettante all'ufficio di supporto al RUP - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
 - la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero l'autorizzazione alla CUC a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre come stabilito dalle direttive dell'AVCP;
2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'AVCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista c/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P.. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.

Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.C. può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;


- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 11 - Programmazione e calendario gare

1. L'ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni caso almeno sei mesi prima della scadenza:
 - i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo
 - i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene aggiornata, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con l'elenco dei lavori, delle forniture dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.
2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine a quelle per l'affidamento di servizi alla persona ed agli interventi a tutela della pubblica incolumità.
3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.

Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti

1. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente art. 6, comma 2:
 - i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
 - le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
2. La C.U.C. nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:
 - a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto;
 - b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;
 - c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;
 - d. procede alla stipulazione del contratto.



Art. 13 - Responsabile Unico Procedimento e Responsabile fase di affidamento della C.U.C.

1. Il R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato dal Comune nel cui interesse si svolge la gara:
 - assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
 - attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;
 - cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza della CUC, al personale assegnato all'ufficio CUC o al personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.
3. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento CUC è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.
4. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 37 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016 sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento ivi compreso l'atto di affidamento all'operatore economico individuato secondo la procedura di riferimento.
5. Per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 37 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016 a beneficio di singoli enti, il ruolo di responsabile unico del procedimento viene disposto, ordinariamente, nei riguardi del personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento titolari di P.O. il quale potrà avvalersi del personale assegnato al proprio settore;
6. Il Responsabile del procedimento CUC e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nei modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti.

Art. 14 - Funzionamento della C.U.C.

1. La C.U.C. ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.C. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.
2. La C.U.C. effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio e il sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento.
3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.
4. La C.U.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della riduzione dei tempi.

Art. 15 - Struttura organizzativa

1. La C.U.C. è un'unità organizzativa costituita fra il Comune di ACI CATENA ed ACI SANT'ANTONIO così composta:
 - almeno due dipendenti di categoria D (Titolare e sostituto)
 - almeno tre dipendenti tecnici di categoria C
 - almeno due dipendenti di categoria B
2. Il Sindaco del Comune capofila in accordo con i Comuni aderenti, con proprio provvedimento, nomina all'interno dell'unità organizzativa sopra costituita, il Responsabile della centrale unica di committenza chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed il personale di cui al punto 1. del presente articolo.
3. Al Responsabile della C.U.C. sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.
4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i comuni aderenti alla convenzione istituiscono un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni

convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazioni univoche delle Giunte municipali. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio della CUC a servizio di tutti i comuni, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

5. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti..
6. Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all'ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.
7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuna dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune di ACI CATENA

Art. 16 - Forme di consultazione e rapporti finanziari.

1. Il Sindaco del Comune capofila è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte municipali.
2. Il Sindaco del Comune capofila verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte municipali.
3. Le Giunte municipali individuano in modo univoco i costi di funzionamento della CUC e le modalità e i criteri di rimborso annuale, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure
4. I costi generali sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza (personale, acquisto di attrezzature, software, cancelleria, etc.) e i costi diretti sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara (contributo Anac, pubblicità legale, commissioni giudicatrici, spese postali, etc.).
5. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.

Art. 17 - Contenzioso

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.
2. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno a carico del Comune beneficiario della stessa attività.

F.to IL PRESIDENTE Del CONSIGLIO
Dott. Venerando Sapuppo

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Aleo

F.to IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Sparta

Publicata all'albo on line n. _____ dal _____ al _____

vi è rimasta per giorni quindici .

Li

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'Impiegato addetto all'albo pretorio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ norma dell'art. 11 L.R. 44/91.

Dalla residenza Municipale,li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R.03.12.1991, n. 44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23 è divenuta esecutiva il
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale _____

IL FUNZIONARIO